



## **Decreto Dirigenziale n. 28 del 21/06/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALL'"IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 45,10 MW DA INSTALLARSI IN LOC. MONTEMAURO, MONTUCCIO E MOLARA DEI COMUNI DI SAN SOSSIO BARONIA (AV) E ZUNGOLI (AV)" PROPOSTO DALLA 2 TRAMONTANA SRL - CUP 4022.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 02/07/2012, è stata approvata la convenzione avente ad oggetto il conferimento ad ARPAC dell'incarico relativo allo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle istanze/pratiche presentate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 406/2011 rientranti nelle seguenti tipologie:
  - verifiche di assoggettabilità a VAS e VAS, anche integrate con la Valutazione di Incidenza, di Piani e Programmi di Livello Comunale di competenza della Regione Campania alla luce della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
  - verifiche di assoggettabilità a VIA e VIA, anche integrate con la Valutazione di Incidenza e/o coordinate con l'AIA, di Progetti e Interventi;
  - VI-verifiche preliminari e VI-valutazioni appropriate di Piani, Programmi, Progetti e Interventi;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;

- h. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- j. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 736403 del 13/09/2010 contrassegnata con CUP 4022, integrata con note acquisite al prot. reg. n. 781342 del 29/09/2010, n. 631989 del 18/08/2011, n. 894154 del 24/11/2011, n. 975450 del 23/12/2011, n. 52832 del 24/01/2012 e n. 187479 del 12/03/2012, la 2 Tramontana S.r.l., con sede in Circonvallazione Raggio di Sole 9 nel Comune di Verona, ha trasmesso istanza di Valutazione di impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa all'"*Impianto eolico della potenza di 45,10 MW da installarsi in loc. Montemauro, Montuccio e Molara dei Comuni di San Sossio Baronia (AV) e Zungoli (AV)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, di cui in premessa;
- c. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 698916 del 10/10/2013, la 2 Tramontana S.r.l. ha trasmesso ulteriori chiarimenti acquisiti al prot. reg. n. 763145 del 07/11/2013;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 14/12/2016, sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAC, si è espressa come di seguito testualmente riportato: "***decide di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale integrato di Valutazione d'Incidenza Appropriata per i seguenti motivi:***
  - 1. ***L'assenza della progettazione alla rete di trasmissione nazionale come previsto invece da TERNA;***
  - 2. ***Presenza di vincolo idrogeologico per le particelle del foglio 3 n. 5, 4 e 37, foglio 4 n. 43, 50 ex54, foglio 5 particelle 38 e 100 sono sottoposte a vincolo idrogeologico. Inoltre tutte le particelle individuate dal Proponente nei fogli n. 1, 2, 7 e 10 sono sottoposte a vincolo idrogeologico. Inoltre nel certificato di destinazione d'uso (prot. 1673 del 19/07/2010) si certifica quanto riporta a lato.***
  - 3. ***Che il terreno di cui al Foglio 9 p. lla 51 è di proprietà Comunale ed è gravato da Usi Civici;***
  - 4. ***Che il terreno di cui al Foglio 9 p. lla 51 è sottoposto a Vincolo Idrogeologico;***
  - 5. ***Che il terreno di cui al foglio 9 p. lle 32 – 51 – 56- 57 – 161 ricade. Secondo il Piano Regionale dell'Assessorato alle politiche territoriali e ambiente, in "Zona ZPS" Zona di Protezione Speciale;***
  - 6. ***Che il terreno di cui al Foglio 9 p. lle 51 – 32 – 56- 57 ricade in zona sottoposta a Vincolo Boschivo***
  - 7. ***Assenza dei relativi parere/autorizzazioni per lo svincolo;***

8. *certificazione della producibilità attesa;*
9. *studio geologico adeguato ad un livello di progettazione definitiva, dettagliare con opportune planimetrie e sezioni il progetto della viabilità da adeguare e/o realizzare ex novo e delle piazzole di cantiere e quelle definitive per ciascuno aerogeneratori;*
10. *studio approfondito relativo al calcolo volumetrico degli scavi e dei rinterri, adeguato con i quantitativi derivanti dallo scavo delle fondazioni degli aerogeneratori, delle piazzole, del cavidotto e della sottostazione elettrica e della viabilità oggetto di intervento – modalità di gestione dei materiali ottenuti dalle suddette operazioni;*
11. *indicazioni progettuali relativamente alle attività di cantiere, ad esempio le aree di deposito materiali scavati (anche per la realizzazione del cavidotto), con modalità di regimentazione e trattamento delle acque di dilavamento, etc.;*
12. *relazione sul rischio di incidente in caso di rottura accidentale del rotore, con elaborati grafici delle aree interessate da ogni singolo aerogeneratore con l'indicazione della gittata massima con particolare riferimento alle strade, alle abitazioni ed alle linee elettriche (è stato fornito l'allegato tecnico relativo al modello di aerogeneratore);*
13. *se, del caso, la valutazione di compatibilità elettromagnetica per la stazione di trasformazione e del relativo collegamento in AT con la stazione RTN (vedi assenza del progetto della linea aerea di collegamento);*
14. *assenti informazioni e dati ambientali relativi agli effetti ambientali cumulativi derivanti dalla compresenza di ulteriori impianti autorizzati, in corso di autorizzazione e di valutazione nella medesima area del presente progetto.*

*In merito alla Valutazione di Incidenza, per le motivazioni di seguito riportate:*

15. *gli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle AER11, AER12, AER13, AER14 e AER15 sono interni alla ZPS IT8040022 “Boschi e Sorgenti della Baronìa” e quindi rientrano tra i divieti di cui all'art.5 comma “1” del DM del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) “modificato dal DM 22 gennaio 2009. Inoltre, gli stessi sono posti in aree ecotonali particolarmente delicate per gli spostamenti dell'avifauna e della chiroterofauna, l'aerogeneratore AER15 si trova, inoltre, ad una distanza di circa 200 metri da un grosso vaso di circa 6000mq (attrattore ambientale per gli uccelli e per la piccola fauna cacciata da molte specie tutelate dalla direttiva 79409/CEE). L'aerogeneratore AER13 è interno ad un'area boschiva/Arbustiva naturale, adiacente ad un folto rimboschimento a conifere posto immediatamente ad ovest della torre.*
16. *Gli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle AER 7, AER9 e AER10 distano rispettivamente circa 100 metri, 180 metri e 100 metri dal confine della ZPS, pertanto questo gruppo istruttore ritiene che gli impatti sulla ZPS IT8040022 siano comunque considerevoli.*
17. *Gli aerogeneratori contraddistinti dalle sigle AER1, AER2, AER3, AER5 e AER6 sono posizionati al centro della ZPS IT 8040022, internamente circondati dalla stessa, pertanto gli impatti sono estremamente gli stessi delle aree incluse nella ZPS (pur non rientrando tra i divieti del DM 17 ottobre 2007 ma in conformità con la direttiva 7974097CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).*
18. *Gli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle AER18 e AER19 sono prossimi ad un'area ecotonale, tra il bosco e l'area agricola, pertanto sono posizionati in un'area ad alta frequenza di specie che si spostano frequentemente dall'area boschiva all'area agricola e viceversa.*

*Inoltre la documentazione risulta carente anche sotto il profilo amministrativo per l'assenza del coinvolgimento dei seguenti Comuni: Trevico, in quanto l'aerogeneratore n. 1 risulta adiacente al confine amministrativo; Vallesaccarda in quanto la proiezione del rotore dell'aerogeneratore n. 19 risulta interessare il suo territorio amministrativo e*

***Flumeri (aerogeneratore n.7), in quanto è possibile immaginare effetti ambientali che coinvolgano il territorio dei suddetti comuni.***

***Inoltre per gli aspetti meramente paesaggistici si configurerebbe la fattispecie rappresentata dai commi 2 e 2bis dell'art.30 del Dlgs 152/06 e smi, con la necessità di informare la Regione Puglia, la provincia di Foggia e il comune di Anzano di Puglia, in quanto i possibili effetti ambientali potrebbero avere ricadute sul territorio extraregionale”;***

- b. che l'esito della Commissione del 14/12/2016 è stato comunicato alla 2 Tramontana S.r.l. - ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 - con nota prot. reg. n. 79458 del 06/02/2017;
- c. che la 2 Tramontana S.r.l. non ha prodotto osservazioni al parere di cui alla citata nota prot. reg. n. 79458 del 06/02/2017;
- d. che la 2 Tramontana S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 916/2005, mediante versamento del 15/09/2010 e del 09/01/2012, agli atti della U.O.D. 50.06.06 Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 916/2005;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- il Regolamento Regionale n°12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, di cui in premessa

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale integrato con Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 14/12/2016, per l'“*Impianto eolico della potenza di 45,10 MW da installarsi in loc. Montemauro, Montuccio e Molara dei Comuni di San Sossio Baronica (AV) e Zungoli (AV)*”, proposto dalla 2 Tramontana S.r.l., con sede in Circonvallazione Raggio di Sole 9 nel Comune di Verona, per i seguenti motivi:
  - 1.1 L'assenza della progettazione alla rete di trasmissione nazionale come previsto invece da TERNA;
  - 1.2 Presenza di vincolo idrogeologico per le particelle del foglio 3 n. 5, 4 e 37, foglio 4 n. 43, 50 ex54, foglio 5 particelle 38 e 100 sono sottoposte a vincolo idrogeologico. Inoltre tutte le

particelle individuate dal Proponente nei fogli n. 1, 2, 7 e 10 sono sottoposte a vincolo idrogeologico. Inoltre nel certificato di destinazione d'uso (prot. 1673 del 19/07/2010) si certifica quanto riporta a lato.

- 1.3 Che il terreno di cui al Foglio 9 p. IIa 51 è di proprietà Comunale ed è gravato da Usi Civici;
- 1.4 Che il terreno di cui al Foglio 9 p. IIa 51 è sottoposto a Vincolo Idrogeologico;
- 1.5 Che il terreno di cui al foglio 9 p. IIe 32 – 51 – 56- 57 – 161 ricade. Secondo il Piano Regionale dell'Assessorato alle politiche territoriali e ambiente, in "Zona ZPS" Zona di Protezione Speciale;
- 1.6 Che il terreno di cui al Foglio 9 p. IIe 51 – 32 – 56- 57 ricade in zona sottoposta a Vincolo Boschivo
- 1.7 Assenza dei relativi parere/autorizzazioni per lo svincolo;
- 1.8 certificazione della producibilità attesa;
- 1.9 studio geologico adeguato ad un livello di progettazione definitiva, dettagliare con opportune planimetrie e sezioni il progetto della viabilità da adeguare e/o realizzare ex novo e delle piazzole di cantiere e quelle definitive per ciascuno aerogeneratori;
- 1.10 studio approfondito relativo al calcolo volumetrico degli scavi e dei rinterri, adeguato con i quantitativi derivanti dallo scavo delle fondazioni degli aerogeneratori, delle piazzole, del cavidotto e della sottostazione elettrica e della viabilità oggetto di intervento – modalità di gestione dei materiali ottenuti dalle suddette operazioni;
- 1.11 indicazioni progettuali relativamente alle attività di cantiere, ad esempio le aree di deposito materiali scavati (anche per la realizzazione del cavidotto), con modalità di regimentazione e trattamento delle acque di dilavamento, etc.;
- 1.12 relazione sul rischio di incidente in caso di rottura accidentale del rotore, con elaborati grafici delle aree interessate da ogni singolo aerogeneratore con l'indicazione della gittata massima con particolare riferimento alle strade, alle abitazioni ed alle linee elettriche (è stato fornito l'allegato tecnico relativo al modello di aerogeneratore);
- 1.13 se, del caso, la valutazione di compatibilità elettromagnetica per la stazione di trasformazione e del relativo collegamento in AT con la stazione RTN (vedi assenza del progetto della linea aerea di collegamento);
- 1.14 assenti informazioni e dati ambientali relativi agli effetti ambientali cumulativi derivanti dalla presenza di ulteriori impianti autorizzati, in corso di autorizzazione e di valutazione nella medesima area del presente progetto.

In merito alla Valutazione di Incidenza, per le motivazioni di seguito riportate:

- 1.15 gli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle AER11, AER12, AER13, AER14 e AER15 sono interni alla ZPS IT8040022 "Boschi e Sorgenti della Baronìa" e quindi rientrano tra i divieti di cui all'art.5 comma "l" del DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) "modificato dal DM 22 gennaio 2009. Inoltre, gli stessi sono posti in aree ecotonali particolarmente delicate per gli spostamenti dell'avifauna e della chiroterofauna, l'aerogeneratore AER15 si trova, inoltre, ad una distanza di circa 200 metri da un grosso invaso di circa 6000mq (attrattore ambientale per gli uccelli e per la piccola fauna cacciata da molte specie tutelate dalla direttiva 79409/CEE). L'aerogeneratore AER13 è interno ad un'area boschiva/Arbustiva naturale, adiacente ad un folto rimboschimento a conifere posto immediatamente ad ovest della torre.
- 1.16 Gli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle AER 7, AER9 e AER10 distano rispettivamente circa 100 metri, 180 metri e 100 metri dal confine della ZPS, pertanto questo gruppo istruttore ritiene che gli impatti sulla ZPS IT8040022 siano comunque considerevoli.
- 1.17 Gli aerogeneratori contraddistinti dalle sigle AER1, AER2, AER3, AER5 e AER6 sono posizionati al centro della ZPS IT 8040022, internamente circondati dalla stessa, pertanto gli impatti sono estremamente gli stessi delle aree incluse nella ZPS (pur non rientrando tra i divieti del DM 17 ottobre 2007 ma in conformità con la direttiva 7974097CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
- 1.18 Gli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle AER18 e AER19 sono prossimi ad un'area

ecotonale, tra il bosco e l'area agricola, pertanto sono posizionati in un'area ad alta frequenza di specie che si spostano frequentemente dall'area boschiva all'area agricola e viceversa.

Inoltre la documentazione risulta carente anche sotto il profilo amministrativo per l'assenza del coinvolgimento dei seguenti Comuni: Trevico, in quanto l'aerogeneratore n. 1 risulta adiacente al confine amministrativo; Vallesaccarda in quanto la proiezione del rotore dell'aerogeneratore n. 19 risulta interessare il suo territorio amministrativo e Flumeri (aerogeneratore n.7), in quanto è possibile immaginare effetti ambientali che coinvolgano il territorio dei suddetti comuni.

Inoltre per gli aspetti meramente paesaggistici si configurerebbe la fattispecie rappresentata dai commi 2 e 2bis dell'art.30 del Dlgs 152/06 e s.m.i., con la necessità di informare la Regione Puglia, la provincia di Foggia e il comune di Anzano di Puglia, in quanto i possibili effetti ambientali potrebbero avere ricadute sul territorio extraregionale

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente 2 Tramontana S.r.l.;
  - 3.2 alla Provincia di Avellino;
  - 3.3 al Comune di San Sossio Baronia (AV);
  - 3.4 al Comune di Zungoli (AV);
  - 3.5 alla UOD 50.02.03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia;
  - 3.6 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - 3.7 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio